

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I<sup>o</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 158/CSA- RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2018

### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti;  
Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**I. RICORSO DEL CALCIATORE ALCIBIADE RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTADELLA/PRO VERCELLI DEL 18.05.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.05.2018)

Con atto del 31.05.2018 la Società F.C. Provercelli 1982 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B con la quale è stata inflitta al calciatore la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, per avere lo stesso *“al 25esimo del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con una gomitata al volto un avversario”*.

A sostegno della propria richiesta di riduzione della squalifica, la reclamante ha dedotto che la condotta del calciatore *“seppure scorretta e violativa delle regole del gioco”* sarebbe sfornita dei connotati tipici della violenza, tali da giustificare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Secondo la reclamante, il comportamento del calciatore non sarebbe stato caratterizzato dall'intento di creare danno o pericolo di danno per l'avversario *“mancando, per l'appunto, la verifica di una pur astratta idoneità lesiva caratterizzata dalla volontarietà e dalla premeditazione”*.

Le censure non sono fondate, per cui il reclamo non merita accoglimento.

In considerazione delle censure mosse, la Corte ha ritenuto opportuno sentire l'arbitro, il quale ha confermato l'intenzionalità dell'azione lesiva, perché il calciatore si sarebbe, nel colpire l'avversario con la gomitata al volto, disinteressato del pallone.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alcibiade Raffaele.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **2. RICORSO DEL CALC. BRIENZA FRANCO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00,**

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore Brienza Franco ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato allo stesso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e l'ammenda di € 1.000,00 *“per avere, all’11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di gioco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria”*.

Il reclamante, attraverso gli scritti difensivi, ha ammesso di aver compiuto le condotte contestate, ritenendole non corrette ed evitabili, sia pur sostenendo in particolare che il calcio inferto all'avversario non può essere qualificato come atto violento.

Il Brienza, pertanto, nell'evidenziare che nell'intera Stagione Sportiva 2017-2018 non è stato mai ammonito né espulso e che, nelle precedenti due stagioni (2015/2016 e 2016/2017), gli è stata comminata una sola ammonizione, chiedeva a questa Corte di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate con l'annullamento dell'ammenda di € 1.000,00.

La Corte, letti gli atti, osserva.

Il calcio inferto dal Brienza all'avversario, per come descritto nel referto arbitrale, avente fede probatoria privilegiata, costituisce incontestabilmente un atto violento, pur non avendo causato danni fisici, circostanza quest'ultima che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non assume alcun rilievo attenuante ovvero scriminante. Quanto, poi, alla condotta tenuta dal calciatore all'indirizzo della panchina avversaria, la stessa, per come riportata dal Direttore di gara, non è immune da censure e risulta avere carattere indubbiamente provocatorio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le prospettazioni difensive che tendono a sminuire la gravità dei comportamenti sanzionati non sono condivisibili.

Tuttavia, questa Corte ritiene di poter valutare positivamente l'ammissione di responsabilità del reclamante, esternata nel proprio libello difensivo, con riguardo a entrambe le condotte addebitategli che lo stesso ha sostanzialmente ritenuto non corrette ed evitabili. Conseguentemente, ritiene equo ridurre la sola sanzione dell'ammenda nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brienza Franco, riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL CALCIATORE SABELLI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

Con atto, spedito in data 7.6.2018, il sig. Sabelli Stefano preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 196 del 4.6.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cittadella/Bari, disputatasi in data 3.6.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Sabelli faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro Addizionale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il

comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Sabelli.

Quanto all'entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa sia adeguata alla condotta posta in essere dal ricorrente che non può, in alcun modo, essere qualificata alla stregua di una condotta gravemente antisportiva; ed invero, per come si evince chiaramente dal referto dell'Arbitro Addizionale, il Sabelli non si è affatto prodigato a dividere i propri compagni dagli avversari ma, in occasione dell'espulsione di un proprio compagno di squadra, si è alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, ha assunto un comportamento minaccioso, aggressivo e intimidatorio nei confronti dei giocatori avversari, spingendoli e compiendo un gesto inequivocabilmente minaccioso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sabelli Stefano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma 7 agosto 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini